

COMUNE DI MANFREDONIA



-COMUNE MANFREDONIA-1-2017-10-06-

Prot. Generale n: 0035621

A

Data: 06/10/2017 Ora: 18.36

Classificazione:



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0004273-06/10/2017-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Manfredonia (FG)

Al Presidente del consiglio
comunale del Comune di
Manfredonia (FG)

All'Organo di Revisione
del Comune di
Manfredonia (FG)

Oggetto: Delibera n. 120 /PRSP/2017

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuce Sciannameo



**REPUBBLICA ITALIANA****Corte dei conti****Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Referendario	Carmelina Addesso
Referendario	Michela Muti

a seguito dell'adunanza pubblica del 21 settembre 2017

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA la precedente deliberazione di questa Sezione n.57/PRSP/2017;

VISTA l'ordinanza n.95/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

PRESENTI, per il Comune di Manfredonia (FG), il Sindaco Angelo Riccardi, l'Assessore al Bilancio Pasquale Rinaldi, il Dirigente del Settore Economico-finanziario Dott. Maurizio Lacalamita



e il Dirigente del Settore Urbanistica Ing. Antonello Antonicelli;

FATTO

Con deliberazione n.57/PRSP/2017, relativa all'esame dei relativi rendiconti 2011-2014, oltre ad accertare una lunga serie di criticità, questa Sezione ha chiesto al Comune di Manfredonia (FG), ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, l'approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019) *"con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, che preveda l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati"*.

Il Comune di Manfredonia ha dato riscontro a quanto richiesto dalla Sezione con la deliberazione C.C. n.29 del 26 giugno 2017, trasmessa via PEC in data 3 luglio 2017. Con la suddetta deliberazione consiliare, infatti, tra l'altro, l'ente ha approvato il "piano di rientro" richiesto da questa Sezione. Tale documento riporta, nella prima parte, le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle diverse criticità ed irregolarità accertate nella deliberazione n.57/PRSP/2017 che saranno oggetto di valutazione da parte di questo Collegio in un'altra sede. La seconda parte di tale documento è, invece, dedicata alle precipue attività di risanamento finanziario da realizzare al fine di raggiungere gli obiettivi, in termini di cassa, assegnati da questa Sezione con la deliberazione n.57/PRSP/2017 ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011.

A seguito della relazione dell'1 settembre 2017 del Magistrato istruttore in ordine al piano di rientro presentato dall'ente, il Presidente della Sezione procedeva, con ordinanza n.95/2017, a convocare il Comune di Manfredonia per l'adunanza pubblica del 21 settembre 2017 e a disporre la trasmissione all'ente della menzionata relazione. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 14 settembre 2017, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, di eventuali memorie illustrative e di ulteriore documentazione. L'ordinanza n.95/2017 e la relazione del Magistrato istruttore sono state inviate al Comune di Manfredonia il giorno 4 settembre 2017, prot. n.3769. br

Dopo la convocazione per l'odierna adunanza pubblica, con riferimento alle varie questioni esposte nelle osservazioni del Magistrato istruttore, il Comune di Manfredonia ha inviato delle memorie difensive ed illustrative con la nota n.32882 del 13 settembre 2017. A tali memorie è allegata la deliberazione C.C. n.6 del 23 giugno 2017 con la quale il Comune di Manfredonia ha proceduto al riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio relativi a parcelle legali. Tali debiti sono stati oggetto di rateizzazione dei pagamenti, nel triennio 2017/2019, con il consenso dei es
creditori.



Nel corso della odierna adunanza pubblica, dopo la relazione del Magistrato istruttore e rispondendo alle domande del Collegio, nei termini successivamente riportati in Diritto in relazione a ciascun aspetto, il Comune di Manfredonia ha fornito notizie, chiarimenti ed aggiornamenti, tra l'altro, in ordine ai seguenti aspetti: mancata entrata relativa al servizio di distribuzione del gas, imposta di soggiorno, riscossione dei fitti dell'area di Siponto, alienazioni immobiliari, eventuali misure di risanamento aggiuntive rispetto a quelle necessariamente previste nel piano.

DIRITTO

Quadro normativo.

Questa Sezione regionale di controllo è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, in ordine alla avvenuta adozione, da parte del Comune di Manfredonia (FG), delle necessarie misure correttive volte a sanare, prima di tutto, la grave e perdurante crisi di liquidità rilevata. Prima di procedere all'esame della documentazione presentata dall'ente a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017 appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

Il dissesto è un istituto giuridico che, attraverso la procedura ordinariamente prevista dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell'azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Lo stato di dissesto si configura tutte le volte in cui l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) oppure quando esistono, nei confronti dell'ente, crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali lo stesso non possa validamente far fronte attraverso i provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n.267/2000 (c.d. insolvenza). Tali presupposti, alternativi tra loro, sono da ritenersi tassativi nel senso che, al loro ricorrere, l'ente è tenuto a dichiarare il dissesto, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria. Infatti, l'omesso o tardivo dissesto eventualmente dovuto può arrecare ulteriore detrimento allo stato economico-finanziario di un ente già gravemente compromesso, sia per il rischio di una ulteriore involuzione della situazione, sia per l'impossibilità di avvalersi delle numerose agevolazioni offerte in merito dalla disciplina del D.Lgs. 267/2000, rivolta proprio al ripristino degli equilibri di cassa e di bilancio.

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è, quindi, come peraltro affermato costantemente dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, frutto di una scelta



discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. La valutazione di grave insolvenza necessaria perché sia dichiarato il dissesto postula, quindi, un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, *anche in termini di cassa*, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio.

Tale valutazione deve essere svolta, in concreto, in relazione alla specifica situazione finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irreversibile e quindi del ricorrere dello stato di dissesto finanziario dell'ente. Detti indici sintomatici, come più volte precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (es. deliberazioni n.7/AUT/2011 e n.2/AUT/2012), possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere delle seguenti condizioni: squilibrio nella gestione dei residui; mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria; ingenti debiti fuori bilancio.

E' opportuno precisare che non è necessario, perché ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, che l'ente sia precipitato in uno stato di deficitarietà strutturale.

Stato di dissesto finanziario e stato di deficitarietà strutturale, pur attestando gravissime criticità finanziarie, sono, infatti, due fattispecie distinte e separate. La deficitarietà strutturale, situazione che si materializza (art.242 del D.Lgs. n.267/2000) con il superamento di almeno n.5 parametri rispetto ai n.10 attualmente previsti dal D.M. 18 febbraio 2013, infatti, non attesta automaticamente uno stato di insolvenza o di incapacità funzionale (e quindi di dissesto finanziario) ma, invece, la diversa condizione di ente che presenta "*gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio*". Diverse sono pure le conseguenze previste dalla legge in caso di dissesto finanziario e di deficitarietà strutturale. In sostanza, perché ricorra una ipotesi di insolvenza idonea a determinare il dissesto finanziario è necessaria la presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi ai quali l'ente non riesce a fare *validamente* fronte, secondo le regole stabilite dagli articoli 193 (per i debiti di bilancio regolarmente impegnati) e 194 (per i debiti fuori bilancio) del D.Lgs. n.267/2000, in termini di competenza o di cassa, indipendentemente dal ricorrere dello stato di deficitarietà strutturale.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione



regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. n.267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n.267/2000.

La normativa da ultimo indicata, al pari dell'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000, ha evidentemente rafforzato, in modo sensibile, i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente. Infatti, in caso di valutazione negativa del piano di rientro o di mancata adozione, entro il termine assegnato da questa Sezione, delle necessarie misure correttive o, ancora, di mancato rispetto dell'obiettivo finale del piano stesso, come previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, si procede alla trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione per l'avvio della procedura di dissesto.

In assenza dei presupposti che impongono l'immediata dichiarazione di dissesto finanziario e, invece, in presenza di squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, l'amministrazione può eventualmente fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del D.Lgs. n.267/2000. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011.

* * * * *

Esame e valutazione del piano di rientro presentato dall'ente.

Come sopra indicato, con la deliberazione n.57/PRSP/2017 conseguente all'esame dei rendiconti 2011-2014, oltre ad accertare una lunga serie di criticità e violazioni di legge, questa Sezione aveva richiesto al Comune di Manfredonia (FG), ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato), l'approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019) *"con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, che preveda l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati"*.



Premesso che l'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente e che l'anticipazione di tesoreria, consistente in un finanziamento a breve termine concesso all'ente dal tesoriere, è uno strumento, sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali, finalizzato solo a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni, la richiesta indicata è scaturita principalmente dall'accertamento, nei confronti del Comune di Manfredonia, di una grave e strutturale carenza di liquidità.

Nel rinviare a quanto ampiamente riportato in merito nella menzionata deliberazione n.57/PRSP/2017, in questa sede è sufficiente ricordare sinteticamente che era stato accertato: almeno a partire dall'esercizio 2008, un costante e massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria, non rimborsata a fine esercizio; il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n.9 nell'intero periodo 2009-2015 (a causa della rilevante anticipazione di tesoreria non restituita dal Comune al termine di ciascun esercizio) e, per gli esercizi 2013 e 2014, del parametro di deficitarietà strutturale n.4 (a causa della eccessiva presenza di residui passivi di parte corrente e, quindi, di somme impegnate ma non pagate). La spesa, sostenuta dal Comune di Manfredonia, per interessi passivi relativi alle anticipazioni di tesoreria utilizzate negli anni dal 2011 al 2016 ammonta complessivamente ad euro 1.008.694,74.

Appare opportuno precisare che l'accertamento di uno stato finanziario estremamente precario non costituiva per il Comune di Manfredonia una novità. La critica situazione della liquidità dell'ente, infatti, era già stata precedentemente evidenziata da questa Sezione in occasione dell'esame di precedenti rendiconti (deliberazioni n.101/PRSP/2011 e n.106/PRSP/2013) palesemente senza alcun risultato concreto. Forti criticità in termini di cassa erano stati rilevati in passato, per gli esercizi precedenti agli ultimi esaminati, anche dalla Ragioneria generale dello Stato (relazione del 9 novembre 2009 sulla verifica amministrativo-contabile, pag.89 e seguenti).

Alla data del 3 marzo 2017 (considerata nella deliberazione n.57/PRSP/2017), il Comune di Manfredonia aveva un fondo cassa pari a zero e somme vincolate da ricostituire per euro 70.101,26, utilizzava una anticipazione di tesoreria per euro 10.426.140,83 ed era gravato da debiti esigibili per euro 1.484.002,40 (debiti di bilancio e debiti fuori bilancio riconosciuti). In sostanza, alla data indicata, senza considerare l'indebitamento da mutui e l'anticipazione di liquidità ottenuta (euro 3.791.119,97), il Comune di Manfredonia presentava una carenza di liquidità complessivamente pari ad euro 11.980.244,50.

Alla data di adozione, da parte dell'amministrazione, della deliberazione di approvazione del piano di rientro (deliberazione C.C. n.29 del 26 giugno 2017), la situazione finanziaria del Comune di Manfredonia appariva in lieve miglioramento in quanto il fabbisogno di liquidità, anche se rimaneva di ingenti proporzioni, era leggermente diminuito e risultava pari ad euro 11.010.592,49 (-8,09%). Si precisa che il suddetto fabbisogno di liquidità era rappresentato



(pag.32 del piano di rientro) da somme vincolate da ricostituire per euro 868.818,13, da anticipazione di tesoreria non rimborsata per euro 5.274.499,24, da debiti esigibili per euro 4.318.725,07 e da debiti fuori bilancio (riconosciuti o di prossimo riconoscimento) da pagare per euro 548.550,05. Il fondo cassa restava tuttavia pari a zero.

Un ulteriore lieve miglioramento è stato evidenziato dal Comune di Manfredonia in occasione della presentazione delle memorie illustrative a seguito della convocazione per la presente adunanza. Alla data del 5 settembre 2017, infatti, il fabbisogno di liquidità era, sia pur leggermente, ulteriormente diminuito e risultava pari ad euro 10.592.096,77 (-3,80%). Si precisa che il suddetto fabbisogno di liquidità era rappresentato (pag.3 delle memorie del Comune) da somme vincolate da ricostituire per euro 250.995,87, da anticipazione di tesoreria non rimborsata per euro 5.230.705,79, da debiti esigibili per euro 4.902.589,16 e da debiti fuori bilancio da pagare per euro 207.805,95. Il fondo cassa restava pari a zero.

Pur in presenza di qualche timido miglioramento, la carenza di liquidità del Comune di Manfredonia rimane, comunque, tuttora estremamente grave. In altre parole, non può dirsi ancora effettivamente realizzata l'inversione di tendenza necessaria per il risanamento finanziario dell'ente.

Il Comune di Manfredonia ritiene, attraverso le misure programmate nel piano di rientro in esame, di ridurre, al termine del triennio 2017/2019 considerato, il fabbisogno di liquidità, di azzerare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di ricostituire i fondi vincolati e di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e i debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante il piano e di raggiungere, entro il 31 dicembre 2019, una situazione di cassa positiva pari ad euro 943.679,70. Le azioni che il Comune di Manfredonia intende adottare sono orientate, da un lato, ad incrementare le entrate con operazioni di carattere prevalentemente straordinario, dall'altro lato, a ridurre le spese. Per quanto riguarda i tempi della programmazione, si segnala che il piano approvato dal Consiglio comunale ha una cadenza annuale (per l'esercizio 2017 si riferisce al secondo semestre) e non riporta, con cadenza semestrale, come richiesto, i tempi e le modalità di risanamento finanziario nonché gli obiettivi intermedi necessari, anche, al monitoraggio semestrale di questa Sezione. In assenza di tale cadenza, l'obiettivo semestrale complessivo non potrà che essere considerato pari al 50% dell'obiettivo annuale. Si osserva, altresì, che al piano di rientro non sono stati allegati eventuali accordi scritti di rateizzazione del debito stipulati con i creditori, così come richiesto espressamente dalla deliberazione n.57/PRSP/2017. Le uniche rateizzazioni di cui si è avuta comunicazione riguardano i debiti fuori bilancio riconosciuti con deliberazione C.C. n.6/2017 e relativi a numerose parcelle legali.

Il piano di rientro approvato dal Comune di Manfredonia è sintetizzato dalla seguente tabella. Si precisa che, nella tabella sottostante, per maggiore completezza, è indicata anche la situazione della liquidità alla data del 5 settembre 2017, successiva alla approvazione del piano di rientro, trattandosi degli ultimi dati forniti dal Comune. Si precisa anche che non sono comprese nel piano (e nella relativa tabella di sintesi) le ulteriori misure di risanamento previste



dall'ente.

Tabella n.1

Variazioni di cassa legate alle azioni del Piano di Rientro						
Descrizione/Anno		giu-17	05-set-17	dic-17	dic-18	dic-19
Fabbisogno di liquidità						
Utilizzo Anticipazione di tesoreria		-5.274.499,24	-5.230.705,79			
Somme vincolate da ricostituire		-868.818,13	-250.995,87			
Debiti fuori bilancio		-548.550,05	-207.805,95			
Debiti di bilancio		-4.318.725,07	-4.902.589,16			
Totale fabbisogno di liquidità	A	-11.010.592,49	-10.592.096,77			
Fondo cassa inizio periodo (*)		-11.010.592,49	-10.592.096,77	-11.010.592,49	-9.264.200,16	-3.633.795,03
Maggiori entrate previste dal piano						
Maggiori accertamenti tributari		0,00		0,00	792.000,00	792.000,00
Contributi impianti fotovoltaici ed eolici		0,00		0,00	1.830.240,60	425.281,20
Una tantum per concessione servizio locale di distribuzione del gas naturale		0,00		230.562,00	0,00	0,00
Accertamento congruagli costo acquisizione aree 2° Piano di zona ex legge 167/62				377.007,20	754.014,40	754.014,40
Attivazione servizio di parcheggio a pagamento					250.000,00	500.000,00
Accertamento fitti Polder Siponto				180.000,00	360.000,00	360.000,00
Aienazione terreni edificabili		0,00			489.388,00	489.388,00
Totale variazioni finanziarie positive Maggiori entrate	B	0,00		787.569,20	4.475.643,00	3.320.683,60
Maggiori spese						
Aggio su riscossioni		0,00			-63.360,00	-63.360,00
Totale variazioni finanziarie negative Maggiori Spese	C	0,00		0,00	-63.360,00	-63.360,00
Minori spese						
Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con riduzione quota capitale		0,00		14.059,41	10.589,49	10.953,07
Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con riduzione quota interessi		0,00		6.736,81	12.792,78	12.409,20
Riduzione locazione passive		0,00		2.588,00	61.700,00	61.700,00
Rimodulazione servizi e contratti del Settore III "Servizi AA GG ed alla persona"		0,00		150.338,94	104.673,88	109.673,88
Riduzione spese del personale		0,00		60.960,20	45.424,00	35.315,00
Riduzione spese istruzione		0,00		66.280,41	218.163,22	289.507,22
Riduzione spese cultura		0,00		115.000,00	294.280,00	294.280,00
Rimodulazione spese finanzte da Entrate titolo IV e riduzione manut. verde		0,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
Riduzioni relative a impianti di riscaldamento, pubblica illum. e trasporto		0,00		242.859,36	320.518,76	356.318,76
Totale variazioni finanziarie positive Minori spese	D	0,00		958.823,13	1.218.122,13	1.320.151,13
Sommatoria B,C,D_Variazione finanziaria annuale (*)	E	0,00		1.746.392,33	5.630.405,13	4.577.474,73
(*) per l'anno 2017 la variazione si riferisce alla situazione di giugno						
Fondo di cassa fine periodo	A-E	-11.010.592,49	-10.592.096,77	-9.264.200,16	-3.633.795,03	943.679,70

* * * * *

Conclusioni.

Il piano di rientro approvato dal Comune di Manfredonia prevede, per il triennio 2017/2019, così come richiesto espressamente da questa Sezione con la deliberazione n.57/PRSP/2017, l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti alla data di presentazione del piano per euro 4.318.725,07, dei debiti fuori bilancio per euro 548.550,05, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta per euro 5.274.499,24 e la ricostituzione dei fondi vincolati pari ad euro 868.818,13.

Il Comune di Manfredonia dovrà comunque tenere presente alcuni significativi aspetti sfavorevoli non adeguatamente considerati nel piano di rientro e/o che potrebbero impedire



rendere concretamente più difficile il risanamento dell'ente. L'ente, anche nel corso del periodo interessato dal piano di rientro in esame, dovrà sostenere l'onere di restituire gradualmente (con gli interessi) l'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del D.L. n.35/2013 e le rate dei considerevoli mutui contratti in passato. Ciò determinerà inevitabilmente l'assorbimento di una parte significativa della liquidità acquisita. Particolare attenzione dovrà essere riservata, nell'arco di tempo interessato dal piano di rientro in argomento, al tempestivo pagamento dei debiti al fine di evitare la formazione, in tale periodo, di *nuovi* debiti certi, liquidi ed esigibili. L'attività di risanamento, infatti, non potrà certamente dirsi realizzata in presenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli attualmente presenti. Desta serie perplessità l'assenza di accordi di rateizzazione con tutti i creditori di debiti esigibili interessati. Non si può escludere che siano avviate da tali creditori azioni esecutive nei confronti dell'ente, con ulteriori aggravii.

Il piano di rientro presentato dal Comune di Manfredonia, sintetizzato nella precedente tabella, in considerazione delle eventuali misure aggiuntive previste dal Comune "in via prudenziale" (es. alienazione patrimonio litorale sud e polder Siponto), appare idoneo a consentire, al termine del triennio considerato, il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento finanziario richiesto. Molto ottimistico appare, invece, l'obiettivo indicato per la fine dell'esercizio 2017, pur costituendo lo stesso, cronologicamente, il primo obiettivo parziale da raggiungere e una parte minima dell'obiettivo complessivo. Tale valutazione appare al momento confermata sia dal venir meno, per ammissione dello stesso Comune (memorie del 13 settembre 2017, pag.6), dell'entrata di euro 230.562,00 quale entrata *una tantum* per concessione del servizio pubblico del gas, sia dalla totale assenza di riscossioni alla data odierna in riferimento ai conguagli relativi alle aree del 2° piano di zona (il Comune ha avviato l'attività di ricognizione ma non ha avviato l'attività di recupero dei crediti) e ai "fitti polder Siponto" (è stata accertata solo una parte del credito e non è stata avviata l'attività di riscossione). In altre parole, il Comune di Manfredonia, nulla ha finora riscosso a fronte di una previsione di riscossioni entro la fine dell'esercizio 2017 di euro 787.569,20. Non si hanno informazioni in merito alle minori spese previste (euro 958.823,13).

Risulta del tutto evidente che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano per il secondo semestre 2017 (primo semestre del piano di rientro), oltre a costituire un primo inadempimento del piano di rientro e a minare fortemente la credibilità dello stesso, renderebbe inevitabilmente ancora più ostico il già difficile obiettivo di risanamento complessivo previsto. Appare, quindi, sin d'ora quantomeno opportuno che l'ente avvii rapidamente le misure aggiuntive ipotizzate nel piano (es. alienazione patrimonio usi civici litorale sud e polder Siponto) o, comunque, in alternativa o in aggiunta, ogni ulteriore misura utile volta ad acquisire liquidità (o a ridurre le spese). Si rammenta che gli obiettivi intermedi e finale previsti potranno considerarsi realizzati non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni.



P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011:

- 1)** accerta la congruità del piano triennale di rientro, approvato e presentato dal Comune di Manfredonia (FG) a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017, quale prima misura correttiva necessaria al fine di evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario;
- 2)** invita il Comune di Manfredonia ad avviare tempestivamente le misure correttive previste nel piano di rientro come eventuali ed ulteriori;
- 3)** rinvia la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del triennio considerato, al previsto monitoraggio semestrale;
- 4)** prescrive che il Comune di Manfredonia, insieme all'Organo di revisione, proceda, come indicato, senza necessità di alcuna richiesta da parte di questa Sezione, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, a trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato;
- 5)** precisa che l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro determinerà, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente;
- 6)** dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 7)** stabilisce che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Manfredonia (FG) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 8)** dispone che la presente deliberazione sia pubblicata, entro 30 giorni dal ricevimento, sul sito internet del Comune secondo quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013 e che l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sia trasmesso a questa Sezione nei successivi 30 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 21 settembre 2017.

* * * * *

Il Magistrato relatore
(Dott. Cosimo SCIANCALEPORE)

Il Presidente della Sezione
(Dott. Agostino CHIAPPINIELLO)



depositata in Segreteria

il 05 OTT. 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Maria Lucia SCIANNAMEO)

[Handwritten signature of Maria Lucia SciannamEO]